

Allegato A
DGR 493/2022 - Misura 5
MISURA 5 – INCENTIVI AL MERITO SPORTIVO

§1 - Risorse finanziarie assegnate

L'avviso comprende due distinte annualità che fanno riferimento alla presentazione di due distinte domande di contributo:

- per l'annualità di Bilancio 2022 sono stanziati € 30.000,00
- per l'annualità di Bilancio 2023 sono stanziati € 35.000,00

§2 - Tipologia dell'intervento

La L.R. n.5/2012, nel CAPO VIII – “Sostegno ad attività e manifestazioni sportive”, all'art. 23 prevede, tra l'altro, la concessione di “incentivi al merito sportivo” destinati ai giovani atleti non professionisti, residenti nel territorio regionale e di età non superiore ai diciotto anni, che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, manifestando uno spiccato talento sportivo.

La Regione attraverso tale intervento, che prevede la concessione di incentivi alle società o associazioni sportive presso le quali i giovani talenti risultano tesserati, intende promuovere e favorire giovani atleti marchigiani che si siano distinti per meriti sportivi e valorizzare il loro impegno e la loro dedizione in campo sportivo.

§3 - Soggetti beneficiari del contributo

I destinatari dell'intervento sono le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche marchigiane iscritte al Registro Nazionale del Coni o al Registro del CIP, affiliate ai Comitati Regionali marchigiani delle Federazioni Sportive Nazionali per *giovani talenti sportivi* marchigiani che si sono distinti per meriti sportivi.

I “Giovani Talenti Sportivi” sono ragazze e ragazzi, atleti non professionisti in possesso, **alla data di presentazione dell'istanza**, dei seguenti requisiti:

- età inferiore ai 18;
- residenti nel territorio regionale da almeno 5 anni;
- tesserati presso la società/associazione che presenta l'istanza di contributo;
- che hanno conseguito particolari risultati sportivi e riconoscimenti nel periodo specificato al paragrafo seguente, in campo nazionale ed internazionale. I risultati conseguiti dall'atleta nel periodo considerato dovranno essere certificati dall'organo federale competente in sede di domanda.
- che abbiano praticato sport attivo in ambito regionale per almeno 5 anni.

Tutti i soggetti richiedenti società / associazioni sportive devono possedere i seguenti requisiti:

- avere sede legale nelle Marche;
- non avere finalità di lucro e non svolgere attività di carattere commerciale ed economico;
- essere dotati di codice fiscale e/o partita IVA.

Periodo di validità dei risultati sportivi ed ammissibilità della spesa

Le iniziative a valere sull'annualità di Bilancio **2022**, riguarderanno risultati sportivi conseguiti nel periodo di validità dal 01/07/2020 al 30/06/2022. Le spese ammissibili devono essere ricomprese nel periodo di validità dal 01/01/2021 al termine previsto per la rendicontazione.

Le iniziative a valere sull'annualità di Bilancio **2023**, riguarderanno risultati sportivi conseguiti nel periodo di validità dal 01/07/2022 al 30/06/2023. Le spese ammissibili devono essere ricomprese nel periodo di validità dal 01/01/2022 al termine previsto per la rendicontazione.

§4 - Modalità di presentazione delle domande di contributo

La domanda di contributo, corredata di tutta la documentazione richiesta - **a pena di esclusione** - dovrà:

- essere inviata tramite PEC all'indirizzo regione.marche.istruzioneinnovazioneesocialesport@emarche.it

Per l'annualità di Bilancio 2022 la domanda di contributo dovrà essere inviata dal 10 luglio 2022, ed entro e non oltre il termine del 10 agosto 2022, farà fede la ricevuta di avvenuta consegna.

Per l'annualità di Bilancio 2023 la domanda di contributo dovrà essere inviata dal 10 luglio 2023, ed entro e non oltre il termine del 10 agosto 2023, farà fede la ricevuta di avvenuta consegna.

La domanda di contributo deve essere presentata:

- essere redatta sulla modulistica approvata (Modello 1);
- essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante del soggetto proponente o nel caso fosse apposta firma olografa dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- essere corredata dalla seguente documentazione, compilata in ogni sua parte, utilizzando esclusivamente la modulistica adottata e resa disponibile dalla struttura competente, sul sito istituzionale <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport>:

a) attestazione dei risultati conseguiti da/dagli atleta/i rilasciata dalla Federazione competente;

b) alla domanda va allegato il curriculum dell'atleta che riporti: i dati completi dell'atleta, il luogo e la/le data del/i campionato/i, i risultati conseguiti dallo/a stesso/a ricadenti rigorosamente nelle seguenti tipologie agonistiche:

A- sport individuali

- partecipazione alle Olimpiadi o Paralimpiadi;
- classificazione nei primi tre posti in campionati mondiali, europei o italiani;
- partecipazione a gare, di campionato mondiale o europeo, con la nazionale;

B - sport di squadra

- partecipazione alle Olimpiadi o Paralimpiadi;
- partecipazione a gare o raduni con la nazionale.

La domanda di contributo presentata dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI non è soggetta a marca da bollo in forza dell'art. 27-bis della tabella di cui all'allegato B al DPR n. 642/72;

L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti, integrazioni ed esplicitazioni per la documentazione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, pena l'esclusione.

§5 – Motivi di non ammissione

Saranno escluse dalla fase di valutazione le domande di contributo:

- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente §3;
- che perverranno all'amministrazione regionale oltre il termine previsto al precedente §4;
- che perverranno con modalità diverse da quella prevista al precedente §4;
- firmate da un soggetto diverso dal legale rappresentante del destinatario del contributo;
- relative agli atleti che, alla data di scadenza della presentazione dell'istanza, hanno superato il 18°anno di età;
- relative agli atleti che, alla data di scadenza della presentazione dell'istanza, non risultano residenti nel territorio regionale da almeno 5 anni;
- relative agli atleti che, alla data di scadenza della presentazione dell'istanza, non risultano tesserati presso la Società/Associazione sportiva dilettantistica che presenta l'istanza;
- relative agli atleti che, alla data di scadenza della presentazione dell'istanza, non hanno conseguito particolari risultati sportivi e riconoscimenti nel periodo luglio 2019/giugno 2020 in campo nazionale ed internazionale;
- relative agli atleti che, alla data di scadenza della presentazione dell'istanza, non hanno praticato sport attivo in ambito regionale per almeno 5 anni;
- se incomplete.

§6 - Contribuzione regionale

Il contributo regionale sarà assegnato dalla competente struttura regionale che effettuerà l'istruttoria delle domande presentate, verificando l'ammissibilità delle istanze di contributo, ed in presenza dei prescritti requisiti di ammissibilità procede alla compilazione della graduatoria secondo i parametri di seguito indicati:

Parametri di valutazione (giovani talenti sportivi)

SPORT INDIVIDUALI		
CAMPIONATO	RISULTATO	PUNTEGGIO
Olimpiadi o Paralimpiadi	Partecipazione	50
Campionato Mondiale	Primo classificato	30
Campionato Mondiale	Secondo classificato	20
Campionato Mondiale	Terzo classificato	10
Campionato Europeo	Primo classificato	20
Campionato Europeo	Secondo classificato	10
Campionato Europeo	Terzo classificato	5
Campionato Italiano	Primo classificato	8
Campionato Italiano	Secondo classificato	4
Campionato Italiano	Terzo classificato	2
Nazionale Maggiore	Presenza a gare ufficiali o raduni	10
Nazionale Categoria	Presenza a gara ufficiale o raduno	7
SPORT DI SQUADRA		
Olimpiadi o Paralimpiadi	Partecipazione	50
Nazionale Maggiore	Presenza a gare ufficiali o raduni	25
Nazionale Categoria	Presenza a gara ufficiale o raduno	12

Il contributo massimo concedibile alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche sarà di € 4.000,00 per atleta, nei limiti della spesa ammissibile, che sarà assegnato all'atleta con maggior peso, per gli altri verrà ripartito con criterio proporzionale in base al peso conseguito da ciascuno.

Per gli sport di squadra non potrà essere assegnato più di un contributo per squadra (non sarà possibile, quindi, premiare più atleti componenti la stessa squadra).

Il contributo concesso alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche per ciascun atleta verrà, in ogni caso, proporzionalmente ridotto in relazione alle disponibilità finanziarie assegnate alla presente Misura.

Qualora l'atleta abbia già conseguito un analogo beneficio negli ultimi due anni, saranno presi in considerazione i risultati conseguiti dal medesimo atleta solo se migliorativi rispetto a quelli degli ultimi 2 anni.

E' possibile cumulare l'aiuto di cui alla presente Misura con altre forme di aiuto pubblico, diretto ed indiretto, assegnate da enti diversi dalla Regione Marche, fino a concorrenza del 100% della spesa ammissibile.

Sulla base della risultanza dell'istruttoria, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle istanze, verrà adottato il decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport di concessione dei contributi, che verrà pubblicato sul BURM e sul sito internet della Regione Marche www.norme.marche.it e ai seguenti siti web:

- sito web della Regione Marche <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi>

- sito web tematico della Regione Marche di <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2022>

In ragione del numero dei destinatari del finanziamento, la pubblicazione nelle pagine sopra specificate ha valore di notifica.

§7 - Ammissibilità della spesa

Sono **spese ammissibili** quelle:

- intestate al soggetto (beneficiario del contributo indicato al momento della presentazione dell'istanza);

- direttamente collegate all'attività sportiva praticata dall'atleta ai fini della sua valorizzazione tecnica;
- identificabili e verificabili da documenti in originale;
- comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e ss.mm.;
- quietanzate dai soggetti beneficiari nel periodo di riferimento relativo all'annualità di bilancio indicato.
- relative all'acquisto per l'atleta di abbigliamento sportivo (es. esempio tute, scarpe, borse...) e di attrezzature sportive funzionali all'espletamento dell'attività sportiva (es. palloni, reti, racchette, spade etc.);
- relative al tesseramento dell'atleta a Federazioni Sportive associate CONI/CIP;
- relative a viaggio, trasporto, ospitalità, documentate e sostenute esclusivamente per le trasferte e per le competizioni cui ha partecipato l'atleta nell'ambito della propria attività;
- relative ad iscrizione del giovane atleta a campionati, manifestazioni e/o competizioni sportive cui ha partecipato;
- correlate agli allenamenti del giovane atleta (es. affitto campo da gioco, noleggio attrezzature, spese per allenatori...).

Per le iniziative a valere sull'annualità di Bilancio 2022, le spese ammissibili devono essere ricomprese nel periodo di validità dal 01/01/2021 al termine previsto per la rendicontazione.

Per le iniziative a valere sull'annualità di Bilancio 2023, le spese ammissibili devono essere ricomprese nel periodo di validità dal 01/01/2022 al termine previsto per la rendicontazione.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- rimborso spese di qualsiasi natura;
- spese già finanziate da altri soggetti per le quali si possa costituire una ipotesi di doppio finanziamento;
- l'IVA afferente i costi diretti ove per la stessa possa essere esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e s.m.i.;
- spese in c/capitale;
- qualsiasi altra voce di spesa non espressamente indicata tra le spese ammissibili.

§8 - Variazioni progettuali

Non sono ammesse proroghe del periodo di attività; sono ammessi solo i risultati sportivi e riconoscimenti nei periodi relativi:

per l'annualità **2022** luglio 2020/giugno 2022,

per l'annualità **2023** luglio 2022/giugno 2023.

Sono ammesse variazioni progettuali che non alterino significativamente l'intervento e le finalità del progetto, purché comunicate tempestivamente alla struttura regionale competente prima della scadenza dei termini previsti per la rendicontazione dello stesso.

Determinano la revoca del contributo le seguenti variazioni progettuali relative a:

- a) i risultati conseguiti dagli atleti dichiarati in domanda ricadono in un periodo temporale diverso da quello previsto al § 3;
- b) l'organo federale competente non certifica i risultati conseguiti dall'atleta dichiarati in domanda;

§9 – Variazioni della spesa

Qualora, in sede di rendicontazione, le spese sostenute e ritenute ammissibili per la realizzazione del progetto/iniziativa risultassero inferiori a quelle previste nel progetto/iniziativa approvato/a, il contributo sarà proporzionalmente ridotto e liquidato con riguardo ai costi sostenuti e ritenuti ammissibili.

§10 – Rendicontazione

Entro il 60° giorno dal decreto di concessione del contributo il soggetto beneficiario trasmetterà la Rendicontazione finanziaria conclusiva (Modello 4), redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario.

Le spese ammissibili, intestate al soggetto beneficiario, devono essere direttamente collegate all'attività sportiva praticata dal giovane talento sportivo e devono fare riferimento a fatture e altri giustificativi per spese sostenute nel periodo di eligibilità delle stesse, come specificato al § 7 del bando e tenendo conto della tipologia di spese ammissibili. Le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere adeguatamente giustificate attraverso:

- copia delle fatture e dei giustificativi di spesa regolarmente quietanzati;
- modello F24 (riportando il/i nominativo/i a cui si riferisce), in tutti i casi in cui risulti la spesa sostenuta per il versamento di ritenute e contributi.

I documenti giustificativi di spesa devono risultare interamente pagati e quietanzati ed effettuati con mezzo tracciabile di pagamento nel rispetto della normativa vigente e dovranno riportare una descrizione chiara e precisa dei beni e servizi acquistati, entro il termine previsto per la rendicontazione finale del progetto.

Ai fini della regolare quietanza ciascun giustificativo di spesa deve essere accompagnato dalla copia del documento attestante l'avvenuto pagamento (bonifico, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare non trasferibile, ricevuta bancaria, carta di credito, ecc...) e dall'estratto conto da cui si evinca l'addebito.

Qualora alcune spese siano riferite in quota parte al progetto, sulla documentazione va indicato l'importo effettivamente imputato al progetto/iniziativa.

Per le iniziative a valere sull'annualità di Bilancio 2022, le spese ammissibili devono essere ricomprese nel periodo di validità dal 01/01/2021 al termine previsto per la rendicontazione.

Per le iniziative a valere sull'annualità di Bilancio 2023, le spese ammissibili devono essere ricomprese nel periodo di validità dal 01/01/2022 al termine previsto per la rendicontazione.

Qualora il costo finale rendicontato, ritenuto ammissibile dalla Regione, risulti inferiore rispetto al contributo assegnato, lo stesso contributo sarà corrispondentemente ridotto in sede di liquidazione.

§11 – Liquidazione dei contributi

La domanda di liquidazione del contributo (Modello 2), redatta sulla base della modulistica approvata e resa disponibile dalla struttura regionale competente, dovrà essere inoltrata via PEC entro il 60 giorni dal decreto di concessione del contributo e dovrà comprendere la seguente documentazione:

- rendicontazione finanziaria conclusiva (Modello 3) con riguardo al costo totale del progetto
- copia di tutti i documenti giustificativi di spesa, così come indicato al §10 del bando, intestati al soggetto beneficiario (società/associazione), per l'importo non inferiore al contributo ricevuto sostenuta nel periodo compreso rispettivamente:
 - per le iniziative a valere sull'annualità di Bilancio 2022, le spese ammissibili devono essere ricomprese nel periodo di validità dal 01/01/2021 al termine previsto per la rendicontazione.
 - per le iniziative a valere sull'annualità di Bilancio 2023, le spese ammissibili devono essere ricomprese nel periodo di validità dal 01/01/2022 al termine previsto per la rendicontazione.
- ogni altra documentazione consuntiva richiesta dall'ufficio ai fini della rendicontazione circa l'utilizzazione del premio.

L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documentazione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopralluoghi e controlli atti ad accertare i risultati e la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni rese.

Nei successivi 30 giorni dalla ricezione della domanda di liquidazione del contributo, come sopra specificato, il Settore Istruzione Innovazione Sociale e Sport provvederà alla liquidazione del contributo, compatibilmente con l'espletamento delle attività legate agli adempimenti di natura contabile.

Nel caso di richiesta di integrazione della documentazione il suddetto termine si intende sospeso.

§12 - Revoche e riduzioni del finanziamento

La Regione potrà disporre la revoca del finanziamento per:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) variazione del progetto finanziato tale da alterare significativamente l'impianto e le finalità del progetto stesso;
- c) i risultati conseguiti dagli atleti dichiarati in domanda non sono gli stessi di quelli certificati dall'organo federale competente;

- c) i risultati conseguiti dagli atleti dichiarati in domanda ricadono in un periodo temporale diverso da quello previsto al § 3;
- d) l'organo federale competente non certifica i risultati conseguiti dall'atleta dichiarati in domanda;
- e) mancata presentazione della rendicontazione entro i termini indicati al §10;
- f) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile non è pertinente o è incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non sono forniti nel termine assegnato;
- g) nel caso si riscontrino, in sede di verifiche e/o accertamenti, la perdita dei requisiti di ammissibilità ovvero la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate e/o delle dichiarazioni presentate.

La Regione si riserva in ogni caso di eseguire sopralluoghi ed effettuare controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento del progetto, il pagamento delle spese rendicontate, i risultati e la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate, e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione dei progetti.

§ 13 - Controlli successivi

La Regione Marche effettuerà controlli a campione sul 5% delle domande ammesse a contributo: eventuali documenti o informazioni richiesti dovranno essere prodotte alla Regione Marche entro 15 giorni dalla richiesta che verrà inviata tramite PEC (fa fede la ricevuta di avvenuta consegna).

§14 – Obblighi del percettore del contributo e del soggetto delegato alla presentazione della domanda di contributo

I soggetti che ottengono un finanziamento dovranno:

1. impegnare in via esclusiva il contributo in oggetto direttamente all'attività sportiva praticata dal giovane talento sportivo e rendicontata sulla base di idonea documentazione, tenendo conto della tipologia di spese ammissibili;
2. garantire che le spese dichiarate nella domanda di liquidazione del saldo siano reali e che le forniture, i prodotti e i servizi, siano conformi a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
3. garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nella domanda di liquidazione del saldo attraverso altri programmi nazionali o comunitari o regionali ed impegnarsi a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura del progetto;
4. fornire ulteriore documentazione integrativa, eventualmente richiesta dalla Regione Marche, entro il termine di 10 giorni dalla data della richiesta, ove non diversamente indicato;
5. presentare la rendicontazione finale del progetto entro il termine indicato, salvo caso fortuito o cause di forza maggiore debitamente documentati e comunicati con PEC entro il termine previsto per la rendicontazione;

Tutti i documenti che determinano il contenuto delle dichiarazioni di atto notorio debbono essere conservati per un periodo non inferiore a 5 anni.

§15 – Clausola di salvaguardia

La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare diritti nei confronti della Regione Marche.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

§16 – Informazioni e Responsabile del procedimento

Tutte le informazioni sono reperibili anche al link: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport>.

Il responsabile del procedimento: Lucio Sabbatini

Settore Istruzione Innovazione Sociale e Sport

Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona

e-mail: lucio.sabbatini@regionemarche.it

Per informazioni relative al bando: tel. 071 806 3588

Per quesiti relativi al bando deve essere esclusivamente utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica:

settore.istruzioneinnovazionesocialesport@regione.marche.it

PEC: regione.marche.istruzioneinnovazionesocialesport@emarche.it

§17 – Foro competente

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

§18 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dalla regione Marche per le finalità connesse al riconoscimento dei contributi di cui alla LR n. L. R. 5/2012 ed alla DGR n. 838/2020.

Conferimento dei dati

I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione del contributo. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica

L.R. n. 5/2012 e DGR n. 838/2020

I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dalla Regione Marche nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell'articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso;
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Ente in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione Marche attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la Regione Marche impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello alla Regione Marche.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via Gentile da Fabriano n. 9.

Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigenti della struttura regionale competente per l'attuazione della misura di aiuto.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'Avv. Paolo Costanzi, nominato con DGR 681/2018, il quale ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, casella di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.